



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione CC n. 1 dd. 03.02.2025

SOMMARIO

<i>CAPO I</i>	5
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	5
<i>ARTICOLO 1 - AMBITO E FINALITÀ</i>	5
<i>ARTICOLO 2 - VIGILANZA E SANZIONI</i>	5
<i>ARTICOLO 3 - ESIBIZIONE DEL TITOLO</i>	5
<i>CAPO II</i>	6
<i>OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI</i>	6
<i>ARTICOLO 4 - OCCUPAZIONE DI SUOLO</i>	6
<i>ARTICOLO 5 - OCCUPAZIONE PER ATTIVITÀ PROPAGANDISTICHE</i>	6
<i>ARTICOLO 6 - OCCUPAZIONE CON ATTIVITÀ PERICOLOSE</i>	6
<i>ARTICOLO 7 - TENDE, INFISSI, STRUTTURE, OMBRELLONI</i>	6
<i>ARTICOLO 8 - LUMINARIE, ADDOBBI, FESTONI</i>	7
<i>ARTICOLO 9 - RACCOLTE A SCOPO BENEFICO</i>	7
<i>CAPO III</i>	8
<i>SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA</i>	8
<i>ARTICOLO 10 - TRASPORTO DI COSE POLVEROSE O EMANANTI CATTIVI ODORI</i>	8
<i>ARTICOLO 11 - TRASPORTO E USO OGGETTI PERICOLOSI</i>	8
<i>ARTICOLO 12 - SICUREZZA DI STRUTTURE OD OGGETTI SUGLI EDIFICI</i>	8
<i>ARTICOLO 13 - ALBERI, RAMI E SIEPI</i>	8
<i>CAPO IV</i>	9
<i>IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO</i>	9
<i>ARTICOLO 14 - PULIZIA DEL SUOLO E DI STRUTTURE</i>	9
<i>ARTICOLO 15 - SGOMBERO NEVE</i>	9
<i>ARTICOLO 16 - PULIZIE E RIPRISTINI</i>	10
<i>ARTICOLO 17 - ACCENSIONE DI FUOCHI</i>	10
<i>ARTICOLO 18 - DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO</i>	11
<i>ARTICOLO 19 - OBBLIGHI E DIVIETI D'ESPOSIZIONE</i>	12
<i>ARTICOLO 20 - DIVIETI DI MANOMISSIONE</i>	12
<i>ARTICOLO 21 - DIVIETI D'UTILIZZO</i>	13
<i>CAPO V</i>	13
<i>CURA DEGLI ANIMALI</i>	13

<i>ARTICOLO 22 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	13
<i>ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI E DIVIETI GENERALI</i>	13
<i>ARTICOLO 24 - USO DI SOSTANZE VELENOSE</i>	14
<i>ARTICOLO 25 - TRASPORTO DI ANIMALI SU MEZZI PUBBLICI</i>	14
<i>ARTICOLO 26 - PULIZIA DI LUOGHI PUBBLICI</i>	14
CAPO VI	17
COSE MOBILI RITROVATE	17
<i>ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	17
<i>ARTICOLO 31 - ESCLUSIONI</i>	17
<i>ARTICOLO 32 - RITROVAMENTO</i>	17
<i>ARTICOLO 33 - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DELLE COSE MOBILI RITROVATE</i>	17
<i>ARTICOLO 34 - VENDITA NECESSARIA</i>	18
<i>ARTICOLO 35 - COSA APPARTENENTE A PERSONA IDENTIFICABILE</i>	18
<i>ARTICOLO 36 - RESTITUZIONE</i>	18
<i>ARTICOLO 37 - RESTITUZIONE DI DOCUMENTI</i>	18
<i>ARTICOLO 38 - COSE PRIVE DI VALORE COMMERCIALE</i>	19
<i>ARTICOLO 39 - RIMBORSO SPESE PER IL DEPOSITO E PER GLI ACCERTAMENTI</i>	19
CAPO VII	19
DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITÀ	19
<i>ARTICOLO 40 - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE E/O A DOMICILIO</i>	19
CAPO VIII	20
ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA	20
<i>ARTICOLO 41 - RICONOSCIMENTO E DEFINIZIONI</i>	20
<i>ARTICOLO 42 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ</i>	21
<i>ARTICOLO 43 - ATTIVITÀ NON CONSENTITE</i>	21
<i>ARTICOLO 44 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ</i>	21
<i>ARTICOLO 45 - AREE CONSENTITE E DIVIETI</i>	22
<i>ARTICOLO 46 - ORARIO DELL'ATTIVITÀ</i>	23
<i>ARTICOLO 47 - DURATA DELLE ESIBIZIONI</i>	23
<i>ARTICOLO 48 - POSTI FISSI PER LE ATTIVITÀ ARTISTICHE DI PITTORE-RITRATTISTA</i>	23
<i>ARTICOLO 49 - OCCUPAZIONE E UTILIZZO SPAZI</i>	24
<i>ARTICOLO 50 - ONERI E RESPONSABILITÀ</i>	24
<i>ARTICOLO 51 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ</i>	24
<i>ARTICOLO 52 - DEROGHE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI</i>	25

<i>ARTICOLO 53 - CONTROLLI.....</i>	<i>25</i>
<i>ARTICOLO 54 - SANZIONI.....</i>	<i>25</i>
<i>CAPO IX.....</i>	<i>26</i>
<i>ALTRE DISPOSIZIONI.....</i>	<i>26</i>
<i>ARTICOLO 55 - MEZZI MOBILI A SCOPO ABITATIVO/TURISTICO.....</i>	<i>26</i>
<i>ARTICOLO 56 - NORME DI CONVIVENZA</i>	<i>26</i>
<i>ARTICOLO 57 - ACCATTONAGGIO</i>	<i>27</i>
<i>ARTICOLO 58 - USO DI PETARDI E MATERIALI PIROTECNICI.....</i>	<i>27</i>
<i>ARTICOLO 59 - GIOCHI RUMOROSI.....</i>	<i>28</i>
<i>ARTICOLO 60 - ALTRI DIVIETI</i>	<i>28</i>
<i>ARTICOLO 61 - FASCIA LAGO</i>	<i>28</i>
<i>CAPO X.....</i>	<i>30</i>
<i>ABROGAZIONE E NORME FINALI.....</i>	<i>30</i>
<i>ARTICOLO 62 - ABROGAZIONI E CESSAZIONI DI EFFICACIA.....</i>	<i>30</i>
<i>ARTICOLO 63 - ENTRATA IN VIGORE.....</i>	<i>30</i>

Capo I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Ambito e finalità

1. Il presente regolamento disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente in tutto il territorio del Comune.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubbliche e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento intercomunale di polizia urbana.

Articolo 2

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale Intercomunale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti, appositamente individuati dall'Amministrazione comunale, e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
4. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
6. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 3

Esibizione del titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Capo II *Occupazioni ed esposizioni*

Articolo 4 ***Occupazione di suolo***

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e dei suoi Enti Funzionali.
2. Salvo che il provvedimento di autorizzazione non disponga diversamente, il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.
3. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dalla legge o dai regolamenti comunali, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 5 ***Occupazione per attività propagandistiche***

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche, escluse quelle richieste da associazioni, comitati, organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, possono essere concesse in base a criteri predeterminati dalla Giunta comunale.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 6 ***Occupazione con attività pericolose***

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione possono essere ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 7 ***Tende, infissi, strutture, ombrelloni***

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti è disciplinata dal regolamento edilizio comunale.
2. Il posizionamento di ombrelloni ed eventuali altri elementi di arredo su area aperta al pubblico transito può essere autorizzata dall'Amministrazione comunale in base a criteri predeterminati dalla Giunta comunale o specifico regolamento.
3. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove e le ripiega in caso di situazioni di potenziale pericolo (quali ad esempio: pioggia, neve o vento forte), e qualora interferenti con fiere, mercati e manifestazioni pubbliche o passaggio di mezzi riferiti alla gestione di pubblici servizi .

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 8 **Luminarie, addobbi, festoni**

1. Luminarie, addobbi e festoni da installarsi su aree e spazi pubblici consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni è determinato, per le festività natalizie, un periodo intercorrente tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Amministrazione comunale per le manifestazioni di rilievo locale può individuare altri periodi di festività durante i quali ammettere l'installazione di luminarie, addobbi e festoni, nel rispetto della normativa.
4. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati ad altezza non inferiore a metri 5,10 dal piano della carreggiata, salvo deroga disposta dall'Amministrazione comunale.
5. Il committente, il tecnico che sottoscrive la certificazione e chi esegue l'installazione degli impianti sono responsabili in solido anche della conservazione, della manutenzione e dello smontaggio dei medesimi.
6. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio in solido con il committente.
7. Sugli edifici sottoposti a tutela, luminarie, addobbi e festoni sono collocati senza autorizzazione della Commissione provinciale per i beni culturali solo qualora si utilizzino esclusivamente supporti già esistenti.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 9 **Raccolte a scopo benefico**

1. Le raccolte a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle di offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate, salvo autorizzazione dell'Amministrazione comunale; comunque non sono ammesse nelle adiacenze degli ingressi di scuole, luoghi di cura o di memoria dei defunti.
2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare o comunque disturbare le persone.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Capo III

Sicurezza e Salute pubblica

Articolo 10

Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquami.
2. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 11

Trasporto e uso oggetti pericolosi

1. Il trasporto a mano o a spalla di scale, aste metalliche o in genere di oggetti di lunghezza superiore a tre metri è effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per i passanti.
2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 12

Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 13

Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.
3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti dell'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
4. Chi esegue lavori di tagli e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.

5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati. Devono provvedere inoltre alla rimozione di tutte le ramaglie e qualsiasi tipo di vegetazione che possa, anche in caso di intemperie o altre cause, cadere sul suolo pubblico.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada e nei casi residuali alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Capo IV

Igiene urbana, tutela e decoro dell'abitato

Articolo 14 ***Pulizia del suolo e di strutture***

1. E' vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido, compresi mozziconi di sigarette e gomme da masticare.
2. I proprietari o i conduttori di edifici puliscono il piano di calpestio, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza. A tale scopo, i titolari di pubblici esercizi installano e puliscono regolarmente nei pressi dell'ingresso della propria attività appositi contenitori posacenere. In assenza di spazi privati, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, il titolare colloca su area pubblica, durante l'orario di apertura, il contenitore posacenere con ingombro massimo di mq. 0,15 nel rispetto delle norme relative alla circolazione e degli altri regolamenti comunali.
3. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 15 ***Sgombero neve***

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di immobili a qualunque scopo destinati sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito in prossimità degli accessi degli edifici e relative pertinenze.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
3. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini, dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
4. La neve ammassata non deve essere di intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.
5. E' vietato sgomberare luoghi privati dalla neve gettandola su suolo pubblico.
6. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 16 **Pulizie e ripristini**

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
3. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti, tovaglioli a perdere, bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande o comunque materiali in genere derivanti o meno dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che l'area in dotazione o comunque antistante risulti sempre perfettamente pulita, ferme restando le norme relative al vigente regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
4. Ferme restando le norme relative al vigente regolamento per la disciplina dei rifiuti, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 17 **Accensione di fuochi**

1. E' vietato su tutto il territorio del Comune accendere fuochi al di fuori degli spazi eventualmente autorizzati e fatte salve ipotesi espressamente disciplinate da norme speciali.
2. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le misure e cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo ai vicini.
3. Le operazioni di smaltimento tramite la combustione degli scarti vegetali quali paglia, sfalci, potature ed altri materiali simili derivanti esclusivamente dall'attività agricola ed effettuate nel luogo di produzione, è di seguito regolamentata:

Periodo vietato	1 maggio - 30 settembre	1 dicembre - 15 gennaio
Periodo consentito	16 gennaio - 30 aprile	1 ottobre - 30 novembre
È comunque vietato bruciare scarti vegetali anche al di fuori dei periodi autorizzati qualora sia stabilito un divieto specifico per rischio d'incendio		
Orario e quantità consentiti nel periodo consentito	07 / 18	3 metri steri per ettaro e richiesta

4. Condizioni e modalità:
 - a) Prima di essere smaltiti gli scarti devono essere lasciati sul posto per un primo processo di appassimento per facilitare la combustione ed evitare l'emissione di grandi quantità di fumo.
 - b) L'attività di combustione deve essere costantemente controllata da persona maggiorenne e responsabile che, qualora la situazione lo richiedesse, deve assicurare il pronto spegnimento del fuoco.
 - c) Al termine delle operazioni il fuoco dovrà essere completamente estinto e non dovranno rimanere residui di materiale incandescente.
 - d) E' fatto divieto di bruciare nel caso in cui le condizioni meteorologiche possano causare pericolo, come per esempio in giornate ventose.

- e) E' vietato bruciare all'interno dei boschi ed a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi.
- f) E' vietato bruciare all'interno dei centri abitati, così come definiti dai piani urbanistici. Fuori da queste zone è permessa la combustione degli scarti vegetali, solo a distanza superiore a 50 ml dall'abitazione più vicina, qualora non di proprietà.
- g) E' vietata la combustione di materiali diversi dagli scarti vegetali, anche se aggiunti occasionalmente ed in minima quantità.
5. Coloro che intendono smaltire gli scarti vegetali tramite la combustione, quali proprietari o utilizzatori/affittuari del fondo, fermo restando il rispetto delle condizioni predette, devono presentare comunicazione scritta su apposito modulo all'Amministrazione comunale, con almeno tre giorni di anticipo, specificando oltre alle proprie generalità:
- giorno o periodo in cui si intende procedere alla combustione degli scarti vegetali; il periodo non deve essere maggiore di sette giorni.
 - Il luogo esatto in cui si effettuerà la combustione, con tutte le indicazioni utili per raggiungere il posto in caso di necessità.
 - Il tipo e la quantità di materiale agricolo che si intende bruciare.
 - Il numero di telefono portatile mediante il quale sia possibile contattare la persona incaricata alle operazioni di combustione, che deve essere in possesso della medesima per segnalare eventuali emergenze ai Vigili del Fuoco.
- L'ufficio preposto rilascia ricevuta del deposito della domanda e trasmette copia ai Vigili del Fuoco e all'Ufficio Distrettuale Forestale di Riva del Garda.
6. Chi viola le disposizioni de presente articolo commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo commi 3, 4 e 5 è soggetto alle sanzioni amministrative di seguito specificate:
- comma 3 esercizio attività di combustione in periodo permesso ma non nel giorno/periodo indicato nella domanda o senza averne comunicato preventivamente lo spostamento sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 100,00.
 - comma 3 esercizio attività di combustione fuori dagli orari previsti o per quantità maggiori di quelle previste sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 100,00.
 - comma 3 esercizio attività di combustione fuori dai luoghi e/o periodi consentiti o in caso di divieto specifico per rischio di incendio sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.
 - Art. 4 lett. a, b, c, d e g sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
 - Art. 4 lett. e sanzione regolata dalla LP 9/2011 e ss.mm. nonché da leggi collegate.
 - Art. 4 lett. f sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 100,00.
 - Art. 5 esercizio attività di combustione senza aver presentato apposita comunicazione al Comune; sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Articolo 18 **Distribuzione di materiale pubblicitario**

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio nelle apposite cassette postali.

2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica;
3. E' vietato porre pubblicità commerciale o di altro genere sui veicoli in sosta;
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Chi organizza il volantinaggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Articolo 19 **Obblighi e divieti d'esposizione**

1. E' vietato senza autorizzazione comunale esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi, cartelli e altri mezzi promozionali.
2. L'esposizione di cartelli o altri mezzi promozionali relativi a manifestazioni è soggetta ad autorizzazione comunale secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale.
3. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.
4. E' fatto obbligo all'Amministratore di Condominio, qualora nominato ai sensi del Codice Civile, di esporre, nelle immediate vicinanze degli ingressi degli stabili, una targa che riporti il nome dell'amministratore medesimo ed il suo recapito telefonico o di chi in sua assenza lo sostituisce.
5. Salvo diverse sanzioni previste da leggi e/o regolamenti speciali, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 20 **Divieti di manomissione**

1. E' vietato coprire, spostare, danneggiare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio di aree adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato sporcare, macchiare, danneggiare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. E' vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni, salvo previa autorizzazione.
4. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.
6. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido devono provvedere a riparare integralmente i danni arrecati ed a risarcirli.
7. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono riparare anche mediante il loro personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino dovranno essere concordate con l'Amministrazione comunale.

Articolo 21
Divieti d'utilizzo

1. E' vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni o arrampicarsi all'esterno di edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione, manutenzione o allestimenti vari.
2. E' consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti o con altri mezzi, se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica e le attrezzature usate non sono d'ostacolo o di pericolo per i pedoni e la circolazione stradale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Capo V
Cura degli animali

Articolo 22
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Comune promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto, si applica agli animali d'affezione.
3. Il presente capo non si applica:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - c) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Articolo 23
Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alla dimensione, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone in condizioni psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite al pubblico transito.
4. Qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, il detentore di animali installa opportune barriere oscuranti.
5. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.

6. Chi viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla legge in materia.¹
7. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 24 **Uso di sostanze velenose**

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Articolo 25 **Trasporto di animali su mezzi pubblici**

1. E' consentito su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nei comuni associati l'accesso degli animali d'affezione solo se accompagnati dal detentore. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
2. Il detentore di animali sui mezzi di trasporto pubblico cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno.
3. Gli animali appartenenti a specie selvatiche o animali di comprovata pericolosità non sono trasportabili sui mezzi di trasporto pubblico.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi possono rifiutare, anche tramite eventuale preventiva comunicazione telefonica, il trasporto di animali ad esclusione dei cani guida per non vedenti.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Articolo 26 **Pulizia di luoghi pubblici**

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico porta con sé bottiglietta d'acqua o spruzzatore, apposita attrezzatura o sacchetti idonei e adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro deiezioni. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente e le depositano in sacchetti ben chiusi nei contenitori destinati alla raccolta anche di questo tipo di rifiuto o nei cestini stradali
3. Il conduttore del cane, durante l'accompagnamento dell'animale, riverserà tramite la bottiglietta o lo spruzzatore o altri contenitori, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate.

¹Si veda l'articolo 5 rubricato: sanzioni, comma 1, della legge 14 ottobre 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che prevede il pagamento di una somma da € 154,00 ad € 516,00.

4. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da persone diversamente abili e dalle Forze di Polizia e di salvataggio.
6. E' vietato somministrare cibo ai volatili su tutto il territorio comunale con espresso divieto di gettare sul suolo granaglie, sostanze e scarti/avanzi alimentari.
7. I proprietari di immobili devono attivarsi con interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione dei piccioni, come la chiusura mediante apposizione di griglie o reti degli accessi attraverso i quali i piccioni possano introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione; impedire che essi trovino sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili occasione e motivo di sosta abituale o permanente applicando dove necessario dissuasori non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali); risanare e ripulire i locali e gli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato escrementi.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 27 **Disturbo da animali**

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, ordinare l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 28 **Cani**

1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dall'Amministrazione comunale;
2. E' fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica. E' vietato inoltre far bere i cani direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche.
3. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo e salvo il divieto stabilito con ordinanza del Sindaco reso palese con idonea segnaletica.
4. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo e fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.

5. E' vietato l'accesso ai cani:
 - a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
 - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
 - c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari ed i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
 - d) nei luoghi di culto;
 - e) nelle spiagge al di fuori dei luoghi consentiti individuati attraverso idonea segnaletica.
 - f) In relazione alla tipologia di edificio e/o servizio pubblico potrà essere vietato l'ingresso con apposita segnaletica apposta all'esterno
6. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati a cani, dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare anche senza guinzaglio e museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
7. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da persone diversamente abili e dalle Forze di Polizia e di salvataggio, quando sono utilizzati per servizio.
8. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina e devono sottoporli alla profilassi prevista dalle leggi sanitarie vigenti
9. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi.
10. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori dal centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio .
11. I cani a guardia degli edifici non recintati, non possono essere lasciati liberi ma devono essere lasciati in idoneo recinto; dovrà inoltre essere attuato quanto necessario per contenere il disturbo al vicinato con frequente e prolungato abbaiare.
12. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 29

Gatti

1. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, eventualmente avvalendosi di associazioni protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica.
3. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti rispetta la norma per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Capo VI *Cose mobili ritrovate*

Articolo 30 ***Disposizioni generali***

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal codice civile, libro III, capo III, sezione I, articolo 927 e seguenti alle amministrazioni comunali in materia di cose mobili ritrovate.
2. L'Amministrazione comunale attiva un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio comunale.
3. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Articolo 31 ***Esclusioni***

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
 - a) alle armi, munizioni e esplosivi;
 - b) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario.

Articolo 32 ***Ritrovamento***

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'amministrazione comunale territorialmente competente è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
2. Al ritrovatore è rilasciata ricevuta della cosa consegnata all'Amministrazione comunale con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

Articolo 33 ***Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate***

1. La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'art. 928 del codice civile, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore: il quale la può ritirare entro 90 giorni dalla predetta data.
2. Il ritrovatore è tempestivamente informato con comunicazione personale della disponibilità della cosa o dell'avvenuta consegna della medesima al proprietario.
3. Il Comune, nel quale è stata ritrovata la cosa, è proprietario della cosa stessa quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione e siano trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.
4. Le disposizioni, relative all'acquisto della proprietà, non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 34
Vendita necessaria

1. Le cose mobili ritrovate sono vendute, se le circostanze quali, esemplificando, loro deperibilità, mancanza di spazio o attrezzature per la loro custodia, lo richiedono. L'operazione è descritta in apposito verbale.

Articolo 35
Cosa appartenente a persona identificabile

1. L'Amministrazione comunale avvisa dell'avvenuto deposito il proprietario o lo smarritore, se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti alla sua immediata identificazione.
2. L'Amministrazione comunale, se la cosa mobile ritrovata presenta solo qualche elemento utile alla identificazione del proprietario o smarritore, può esperire, nei limiti della normale diligenza, ricerche per identificarlo ed avvisarlo.

Articolo 36
Restituzione

1. L'Amministrazione comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta.
2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto.
3. L'Amministrazione comunale non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, né consente la visione delle stesse fatta eccezione per chiavi e oggetti privi di valore non registrati.
4. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento di identificazione e sottoscrive una dichiarazione di avvenuta consegna.

Articolo 37
Restituzione di documenti

1. I documenti ritrovati, relativi a persone residenti nel Comune, quali, esemplificando, carte di identità, passaporti, patenti di guida, carte di circolazione di veicoli, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitarie sono inviati dall'Amministrazione comunale al soggetto o all'ufficio emittente.
2. I documenti ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune, sono inviati ai Comuni di residenza per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
3. I documenti relativi ai cittadini stranieri non residenti nel Comune o in altri comuni del territorio nazionale, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
4. I documenti ritrovati possono essere consegnati ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente all'Amministrazione comunale.

Articolo 38
Cose prive di valore commerciale

1. Non sono registrati oggetti privi di valore quali, esemplificando, chiavi, indumenti, agendine, foto e altro secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio. Detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale.
2. Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato sono eliminati per motivi d'igiene, trascorse quarantotto ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono trattenuti per la loro restituzione.

Articolo 39
Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione comunale le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 35 del presente regolamento, nonché ai sensi del codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

Capo VII
Disciplina di altre attività

Articolo 40
Commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o a domicilio

1. Salvo quanto disposto dalle disposizioni di legge inerenti la vendita a domicilio, l'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o a domicilio è vietato:
 - a) nei centri storici laddove prevista la Z.T.L. al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico paesaggistico e ambientale;
 - b) per le motivazioni di cui al punto a) e per preminenti motivi di polizia stradale, nelle zone individuate con ordinanza del Sindaco;
 - c) dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un autoveicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non vi sia spazio sufficiente sicuro per la sosta dei veicoli degli acquirenti;
 - d) davanti agli ingressi degli ospedali, case di cura, luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale monumentale;
 - e) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza;
 - f) all'interno di parchi pubblici, aperti o recintati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico-ambientale;
 - g) a distanza inferiore a cento metri dai parchi di divertimento, a cinquanta metri da strutture installate per manifestazioni sportive, ricreative, religiose, culturali, popolari e patronali e a trecento metri da fiere e mercati, per motivi di sicurezza e di polizia stradale;

sono escluse dai divieti le attività di vendita svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati;

2. Nei luoghi indicati alle lettere a), b), e), e f) del presente articolo il commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o a domicilio può essere autorizzato previo rilascio del permesso temporaneo, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia di commercio.

Capo VIII

Esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

Articolo 41

Riconoscimento e definizioni

1. Il Comune riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada quale occasione di incontro creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di rappresentazione di attività frutto di ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, in armonia con quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione italiana, che tutela il principio della libertà dell'arte.
2. Il Comune riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come antica, nobile e apprezzata tradizione popolare da salvaguardare, fenomeno di sicuro rilievo culturale che contribuisce efficacemente all'animazione di vie e piazze pubbliche, alla valorizzazione e promozione turistica del territorio, all'affermazione del talento e della creatività, al contatto umano fra le persone e all'integrazione sociale, offrendo al pubblico di ogni età un divertimento sano, gradito e di qualità.
3. Si intende per "arte di strada" la libera espressione artistica, da parte di qualsiasi persona, purché non esercitata in forma professionale. Vi rientra, quindi, ogni forma di attività musicale, teatrale, artistica ed espressiva, esercitata nelle vie e piazze pubbliche, da singole persone o da gruppi di artisti, che sia riconducibile, per caratteristiche e finalità, al concetto tradizionale di "mestiere girovago o ambulante".
4. Per "artista di strada" si intende colui che esercita personalmente, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo e, di norma, itinerante, le attività di cui al comma precedente, allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.
5. Il presente capo, nel rispetto del principio generale di cui al precedente comma 2, si limita a stabilire le condizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più liberamente possibile, risulti compatibile con gli altri interessi che si rende necessario tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti (organizzate dallo stesso Comune o da terzi) e con le esigenze delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate.

Articolo 42

Esercizio dell'attività

1. L'arte e lo spettacolo di strada sono esercitati liberamente nelle aree individuate da Comune, così come indicato al successivo articolo 45, e nei limiti del presente capo. Nello spirito della massima liberalizzazione e semplificazione e per favorire sia le attività basate sull'improvvisazione e l'estro momentaneo, che quelle svolte da artisti di passaggio, non viene richiesto alcun nulla osta o permesso preventivo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività nelle aree individuate.
2. Per lo svolgimento dell'arte e dello spettacolo di strada è richiesta una comunicazione scritta, su modulo appositamente predisposto, da presentare al Comune (anche a mezzo pec, e-mail o fax) almeno 5 giorni lavorativi prima dell'esibizione.
3. L'artista dovrà esibire la prova dell'avvenuta comunicazione. La mancata o infedele comunicazione sarà sanzionata ai sensi dei successivi articoli 53 e 54.

Articolo 43

Attività non consentite

1. Restano tassativamente vietate tutte le attività dirette a speculare sull'altrui credulità, ovvero le attività che concretizzano il cosiddetto "mestiere di ciarlatano".
2. Non sono considerate attività artistiche agli effetti del presente capo e non sono, di norma, consentite su area pubblica, quelle a contenuto esoterico o divinatorio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili).
3. Sono vietate tutte quelle attività che risultino contrarie all'ordine pubblico o al buon costume o che comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, o ad esigenze contingenti.
4. E' vietato esibirsi mediante l'uso di fuoco e materiale infiammabili.
5. Di norma, sono vietati su area pubblica, se al di fuori dei circhi e simili complessi, numeri tipici dell'arte circense, che comportino:
 - a) impiego di animali esotici o pericolosi (es: incantatore di serpenti);
 - b) esibizioni di animali ammaestrati, anche se domestici, ad esclusione di quelle, a fini dimostrativi, che hanno ad oggetto animali impiegati in attività di utilità sociale (protezione civile, accompagnamento non vedenti, ecc.);
 - c) acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico (es: funambolo);
 - d) impiego di armi di qualunque tipo (es. lanciatore di coltelli).
6. E' vietata qualsiasi esibizione cruenta o atta a procurare spavento o ribrezzo.

Articolo 44

Condizioni e modalità di esercizio dell'attività

1. L'arte di strada è esercitata liberamente, nei limiti del presente capo e nelle aree di cui all'articolo 45, assicurando:
 - a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore, nonché di quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune;
 - b) la normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
 - d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture degli arredi presenti.

2. L'esibizione di cantanti, musicisti ed altri artisti itineranti, rivolta ai clienti degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi ricettivi, ed effettuata sia all'interno dei locali che negli spazi esterni di loro pertinenza, è consentita solo con il consenso del rispettivo titolare, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni, qualora si configuri un pubblico trattenimento.
3. Non è consentito l'uso di impianti di amplificazione per le esibizioni musicali e canore, salvo eventuale deroga, ad eccezione per le esibizioni di danza che potranno prevedere un accompagnamento musicale di base, purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e siano comunque rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa.
4. Gli artisti, non potranno esibirsi in numero superiore a cinque elementi per gruppo.
5. E' vietato esercitare il commercio ambulante, tranne i casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera h) del D. Lgs. 31.3.98 n. 114, purché si tratti di vendita di opere realizzate sul luogo dell'esibizione, nei tempi e nei modi previsti dalla presente ordinanza. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle normative vigenti.
6. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o predeterminare un corrispettivo fisso in denaro, per la sua prestazione, in quanto il compenso deve essere lasciato esclusivamente alla libera offerta del pubblico, che ne autodetermina spontaneamente l'ammontare. E' consentito il passaggio a cappello tra il pubblico. In nessun caso, il compenso può essere preteso.

Articolo 45 **Aree consentite e divieti**

1. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito nelle aree del territorio comunale così come individuate dalla Giunta comunale, se ed in quanto agibili e disponibili.
2. Restano sempre escluse dall'esercizio dell'arte di strada le aree adiacenti a siti sensibili.
3. Ai fini del presente capo, sono considerati sensibili le seguenti strutture, comprese le aree di pertinenza:
 - edifici di culto durante le celebrazioni e nei trenta minuti precedenti;
 - cimiteri;
 - strutture sanitarie e assistenziali;
 - edifici scolastici ed educativi;
 - Municipio;
 - portici
 - sedi delle forze dell'ordine, di pubblico servizio, di pronto intervento;
 - aree pubbliche dove si svolge il commercio nelle ore di svolgimento dello stesso.
4. L'occupazione in concomitanza con la presenza di manifestazioni pubbliche nella medesima area e nelle sue immediate adiacenze, fino ad un raggio di 100 metri, non è consentita senza il consenso dei rispettivi organizzatori.
5. L'esercizio dell'attività è sempre vietato sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare.
6. In ogni caso, gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni, né ostacolare altre attività, pubbliche e private compreso l'accesso agli esercizi commerciali, gli uffici e alle abitazioni, e non dovranno sostare davanti agli accessi carrabili.

Articolo 46
Orario dell'attività

1. Di norma, l'esercizio delle attività oggetto del presente capo è consentito entro le seguenti fasce di orario:
 - attività con emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
 - attività senza emissioni rumorose: dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
2. E' fatta salva la facoltà del Comune di derogare agli orari di cui sopra, ampliando o restringendo i relativi limiti, in occasione di particolari ricorrenze o per altre comprovate esigenze.

Articolo 47
Durata delle esibizioni

1. L'artista di strada potrà esibirsi fino ad un massimo di sessanta minuti continuativi, sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni. Successivamente, potrà esibirsi in altro luogo, tenendo presente che tra una postazione e quella successiva deve intercorrere una distanza, in linea d'aria, di almeno duecento metri.
2. L'artista non potrà esibirsi nella medesima area e nel raggio circostante di duecento metri per più di due ore al giorno. In ogni caso ciascun artista non potrà occupare la medesima postazione per più giorni consecutivi, o con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile.
3. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), l'esibizione potrà protrarsi fino al completamento dell'opera.
4. L'artista di strada non potrà esibirsi sul territorio comunale per un periodo superiore a tre giorni continuativi, dopodiché dovrà far trascorrere un periodo di due settimane prima di esibirsi nuovamente. In ogni caso, ciascun artista potrà esibirsi sul territorio comunale per un massimo di sei giorni al mese.

Articolo 48
Posti fissi per le attività artistiche di pittore-ritrattista

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 45, possono essere concessi, esclusivamente per i pittori-ritrattisti, che eseguono direttamente su area pubblica le proprie opere, posti fissi, da utilizzare stabilmente, per più giorni la settimana.
2. In tali casi, l'orario dell'occupazione può essere protratto fino a tredici ore al giorno, nel rispetto, comunque, della fascia oraria massima dalle 9.00 alle 22.00.
3. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabile.
4. I posti per le attività di pittore-ritrattista vengono individuati dalla Giunta comunale, compatibilmente con le esigenze della viabilità e del transito pedonale.
5. La concessione dà diritto ad esercitare esclusivamente l'attività di pittore-ritrattista e di tenere nello spazio assegnato gli strumenti e le attrezzature necessarie all'attività medesima, ovvero: un cavalletto di esposizione, un cavalletto di lavoro, una sedia e uno sgabello. In caso di pioggia, può anche essere installato un ombrello protettivo fissato al cavalletto, di diametro non superiore a m. 1,50 e altezza non superiore a m. 2,20.

6. In caso di una pluralità di richieste, gli spazi di cui al presente articolo sono assegnati mediante procedura di evidenza pubblica.
7. L'occupazione deve essere effettuata esclusivamente e personalmente dall'artista, il quale può farsi coadiuvare da familiari o dipendenti e non è in alcun modo trasferibile a terzi.
8. La concessione è revocata, oltre che negli altri casi previsti dal presente capo, anche per assenza ingiustificata, per un arco di tempo di almeno un mese.

Articolo 49 **Occupazione e utilizzo spazi**

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al precedente articolo 47.
2. Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata della esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa, a condizione che resti sempre e comunque libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri.
3. L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.
4. I madonnari e gli altri artisti che utilizzino materiali imbrattanti devono fare uso di tecniche, colori e/o sostanze che non danneggino la pavimentazione stradale oppure ricoprire l'area con idonea protezione. Non è consentito l'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) su pavimentazioni in porfido.
5. In considerazione del carattere durevole degli effetti dell'arte dei "graffiti" e dei "murales", il Comune periodicamente può individuare idonei siti le cui superfici sono destinate all'esercizio di tale arte, in deroga ai divieti previsti al comma 3 dell'articolo 20 del presente regolamento.

Articolo 50 **Oneri e responsabilità**

1. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio utilizzato, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti, e di cui lo stesso artista è unico responsabile.

Articolo 51 **Iniziativa per la valorizzazione dell'attività**

1. L'Amministrazione comunale può promuovere ed incoraggiare la presenza di artisti di strada nell'ambito di manifestazioni pubbliche e feste popolari, per arricchirne il programma e contribuire, così, al loro successo, riservando ad essi, quando possibile, appositi spazi. Inoltre, può organizzare direttamente, o sostenere l'organizzazione da parte di terzi, di rassegne, festival, sagre o altre specifiche iniziative, a tema, riservate espressamente alle attività di cui trattasi.

Articolo 52
Deroghe e disposizioni particolari

1. Il Comune si riserva la facoltà di:
 - a) concedere deroghe alle disposizioni del presente capo, in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni od altre iniziative, nonché per esigenze e situazioni contingenti, valutate di volta in volta;
 - b) vietare temporaneamente l'arte di strada, nell'intero territorio comunale o in parte di esso, ivi comprese le aree di cui al precedente articolo 45, ovvero di sottoporla a particolari limitazioni e condizioni, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti.

Articolo 53
Controlli

1. Il controllo sull'osservanza delle norme del presente capo è esercitato dal personale della Polizia Locale e degli altri organi a ciò preposti.
2. Il Comune, attraverso il personale della Polizia Locale, può sempre ordinare verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area, anche se stia operando in una zona consentita dal presente capo, quando:
 - la stessa postazione o altra ad essa vicina sia già occupata da un artista da strada o da altra attività;
 - per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.
3. Qualora venga accertato che una attività:
 - sia contraria al decoro dei luoghi, contrasti con il comune senso del sentire o sia priva di un minimo di qualità tecnica di esecuzione;
 - si svolga al di fuori delle aree consentite;
 - si svolga in orari o secondo modalità difformi da quelle stabilite dal presente capo;
 - si svolga senza preventiva comunicazione quando richiesto;l'artista di strada viene invitato verbalmente, a seconda dei casi, a cessare l'attività, a spostarsi in altro sito o ad uniformarsi immediatamente alle disposizioni violate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 54.
4. In presenza di violazioni alle norme del presente capo, i funzionari ed agenti incaricati dei controlli, ferma l'applicazione delle sanzioni previste, qualora l'esibizione non comporti alcun apprezzabile danno ad alcuno né pregiudizio per la sicurezza urbana, possono consentire all'artista di ultimare l'esibizione stessa.

Articolo 54
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente capo, quando non costituiscano reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
2. Oltre alla sanzione pecuniaria di cui sopra, si applicherà il divieto di esercitare l'attività nel territorio comunale per il periodo di un anno, nei seguenti casi:
 - a) quando l'esecutore non ottempererà alla richiesta di cessare l'attività, spostarsi in altro sito, uniformarsi immediatamente alle disposizioni violate;
 - b) quando vi sia recidiva;

- c) nei casi di particolare gravità.
3. Tale sanzione verrà irrogata al contravventore con apposito provvedimento.
 4. Si ha recidiva quando si verifica la stessa violazione per più di due volte nell'arco di ciascun anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
 5. In caso di occupazione abusiva, si potrà anche procedere alla rimozione degli oggetti e delle attrezzature, che saranno successivamente restituite all'interessato.
 6. In caso di danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica, l'Amministrazione può richiedere una somma pari all'importo del danno arrecato, qualora il danno sia stato provocato dall'artista durante la sua esibizione.

Capo IX

Altre disposizioni

Articolo 55

Mezzi mobili a scopo abitativo/turistico

1. Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo/turistico strutture quali tende, o altri mezzi mobili di soggiorno quali caravan, autocaravan, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi autorizzati, ad eccezione dei casi previsti dalla L.P. n. 19 del 04/10/2012.
2. La sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici è considerata esercizio abusivo dell'attività di campeggio a meno che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, a eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo, nel rispetto di quanto disposto dal codice della strada.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste rispettivamente dalla Legge Provinciale n. 19 del 04 ottobre 2012.

Articolo 56

Norme di convivenza

1. E' vietato sul territorio comunale:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) sedersi, sdraiarsi per terra sulle strade e loro pertinenze e su aree di pubblico transito ad eccezione delle zone balneari;
 - c) sdraiarsi sulle panchine e su altre strutture destinate alla generalità dei cittadini;
 - d) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere, fontane o altre strutture poste a servizio dei cittadini su aree pubbliche;
 - e) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - f) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - g) raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento;
 - h) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici;

- i) immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche, come pure versare o far schizzare l'acqua delle medesime creando disturbo ai passanti;
 - j) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
 - k) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggioli, ecc. di edifici che affaccino su aree aperte a pubblico transito;
 - l) esporre o stendere coperte, lenzuola, panni, biancheria, vestiti, ecc. sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito;
 - m) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
 - n) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico – ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale.
 - o) circolare a torso nudo o in costume da bagno all'interno dei centri storici. Il divieto è esteso all'interno di esercizi pubblici, luoghi di culto, scuole ed uffici comunali.
2. Chi viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
 3. Nelle aree verdi, pubbliche o aperte al pubblico, è vietato:
 - a) calpestare aiuole piante e fiori;
 - b) strappare rami e cogliere fiori;
 - c) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi o seminati;
 - d) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - e) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 4. Chi viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Articolo 57 **Accattonaggio**

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, luoghi di culto, cimiteri, altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, e strutture commerciali è vietato l'accattonaggio, ovvero porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.
3. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.
4. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 ad € 600,00 e l'obbligo di cessare immediatamente il comportamento in essere.

Articolo 58 **Uso di petardi e materiali pirotecnici**

1. E' vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali.

2. E' vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 ed al sequestro del materiale finalizzato alla confisca.

Articolo 59
Giochi rumorosi

1. Tutti i giochi rumorosi sono sospesi nelle fasce orarie dalle ore 12,00 alle ore 15,00 e dalle ore 23,30 alle ore 09,00 del giorno successivo ad eccezione di:
 - a) quelli rientranti nell'attività scolastica;
 - b) quelli praticati nell'ambito di impianti sportivi.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 60
Altri divieti

1. È vietato fumare e consumare bevande alcoliche all'interno dei parchi gioco;
2. È vietato fumare nelle spiagge, fatta eccezione nelle zone prossime agli esercizi pubblici;
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 61
Fascia lago

1. Nelle aree pubbliche "fascia lago di Ledro", rispettivamente:
 - Molina, dall'accesso est alla spiaggia denominata "Besta" sito in prossimità dei bagni pubblici fino al termine spiaggia stessa, intendendosi inclusa l'insenatura denominata "Dos di Besta";
 - Mezzolago, dall'area verde nei pressi del parcheggio fino al termine della spiaggia di Mezzolago,
 - Pieve di Ledro – dall'inizio della spiaggia di Pieve lato nord fino all'imbocco di Via Val Maria;
 - Loc. Pur – Tutta la spiaggia denominata Pur, comprendendosi con ciò anche la "spiaggia Piccola di Pur" ;è vietato tenere i seguenti comportamenti;
 - a) occupare suolo pubblico con attrezzature diverse da quelle elencate al successivo punto 2;
 - b) transitare con le biciclette su tappeti erbosi e seminati e comunque al di fuori dei percorsi ciclabili, nonché depositare le biciclette in luoghi diversi da quelli attrezzati di raccolta dislocati nelle adiacenze degli accessi alle spiagge;
 - c) giocare al pallone o a qualsiasi altro gioco che comporti la corsa, il lancio di oggetti o la spinta o il trascinamento di cose o persone al di fuori degli spazi appositamente individuati e segnalati a mezzo di cartelli indicatori;
 - d) bagnare volontariamente d'acqua o altro liquido anche per scherzo o gioco, con secchi, palloncini gonfiabili o altri contenitori passanti o utenti della spiaggia non consenzienti;
 - e) depositare tavole a vela (windsurf) o loro parti, ovvero ogni altra attrezzatura sportiva o complementare all'effettuazione della pratiche sportive acquatiche al di fuori dei punti di

raccolta o deposito e comunque al fuori dei settori di spiaggia appositamente individuati e segnalati a mezzo di cartelli e cippi indicatori;

- f) gridare, urlare o cantare ad alta voce, o utilizzare strumenti musicali, ovvero accendere e utilizzare apparecchiature radio o di riproduzione di suoni rumori o parole, con intensità di volume tali da creare molestia o disturbo al riposo e relax delle persone;
 - g) sdraiarsi o comunque occupare con attrezzature, sebbene del tipo elencato al successivo punto 2., il percorso pedonale-ciclabile;
 - h) percorrere o comunque stazionare sulle rocce frangiflutti e in ogni luogo espressamente vietato a mezzo di cartelli o targhe indicatrici;
 - i) portare bibite o qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro, al di fuori dei “poli ristoro autorizzati”, dalle ore 21 alle ore 7 a.m.;
 - j) effettuare operazioni di pulizia personale o di animali, utilizzando sapone, detersivi o detersivi, al di fuori dei servizi igienici dei “poli ristoro” e dei porti turistici-sportivi;
 - k) effettuare qualsiasi operazione di lavaggio di cose comprese le stoviglie, utilizzando saponi, detersivi o detersivi, al di fuori dei luoghi appositamente predisposti e segnalati a mezzo di cartelli indicatori;
 - l) utilizzare gli arbusti anche con l'impiego di corde o altro per stendere la biancheria, collocare amache o cartelli pubblicitari;
 - m) utilizzare o portare indumenti o masserizie sporche maleodoranti che a giudizio degli accertatori possano recare molestia, fastidio o disturbo alle persone;
 - n) accamparsi o comunque dormire nelle ore serali-notturne, muniti di sacchi a pelo o di altre attrezzature idonee a costituire riparo o protezione dagli eventi meteorologici ad esclusione delle pratiche sportive autorizzate
 - o) effettuare o organizzare manifestazioni, intrattenimenti o campagne pubblicitarie senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione da parte del Sindaco o dal soggetto delegato.
 - p) condurre, e far bagnare gli animali domestici nelle acque lacustri, ad eccezione dei luoghi appositamente individuati con idonea segnaletica.
2. Le attrezzature di cui è consentito l'utilizzo occupando il suolo pubblico nella zona di cui al punto 1., purché non a scopo di lucro sono:
- lettini pieghevoli, sedie a sdraio, seggiolini o sedie da spiaggia ecc.;
 - l'occorrente ad effettuare pic-nic compresi le valigette termiche e i tavolini pieghevoli;
 - ombrelloni, ombrelli e tende parasole, purché non inseriti nel tappeto erboso in modo da danneggiarne il sottostante impianto di irrigazione;
 - culle, passeggini o ceste in genere utilizzate per i neonati o bambini;
 - borse, borsette, sacche, zainetti, valigette ecc.;
 - teli da bagno, stuoie, asciugamani ecc.;
 - salvagenti, materassini, canotti, gommoni di limitate dimensioni, giubbotti salvagente ed ogni altra attrezzatura atta a consentire o ad aiutare il galleggiamento dei bagnanti.
- Quanto sopra elencato dovrà essere rimosso al termine dell'utilizzo; eventuali oggetti abbandonati potranno essere oggetto di rimozione da parte dell'autorità competente.
3. Il Sindaco o suo delegato, in presenza di motivate e particolari situazioni, può in deroga alla presente disciplina rilasciare permessi provvisori di utilizzo dell'area.
 4. Le occupazioni di suolo pubblico eseguite a scopo di lucro o diverse da quelle consentite sono soggette ad autorizzazione del Sindaco o suo delegato con conseguente pagamento della relativa tassa se dovuta.
 5. Gli organi addetti alla vigilanza e controllo, eventualmente con la collaborazione del cantiere comunale o delle ditte private che effettuano a pagamento l'attività richiesta, possono

effettuare, secondo le necessità, la rimozione coatta, l'asportazione, lo smontaggio ed ogni altra operazioni necessaria al fine di porre termine alla condotta o occupazione comunque affidati in custodia, all'ufficio dell'organo di vigilanza e controllo che ha provveduto ad eseguire l'accertamento o alle ditte private incaricate che ne hanno curato la rimozione, saranno restituite previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia.

6. Gli organi addetti alla vigilanza e controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 13 della L. 24.11.1981, n. 689.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo od ogni altra violazione del presente regolamento purché commessa nell'area pubblica "fascia lago" è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, fatti salvi i comportamenti che possano costituire reato.

Capo X

Abrogazione e norme finali

Articolo 62

Abrogazioni e cessazioni di efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia:
 - l'ordinanza n. 13847 del 3 novembre 2017 di Ledro, concernente la disciplina degli artisti di strada nei centri storici degli abitati di Ledro;
 - l'ordinanza n. 7279 del 4 luglio 2011 di Ledro, concernente obblighi e divieti che devono essere osservati dai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani;
 - l'ordinanza n. 15 prot. 4239 del 24 marzo 2015 di Ledro, concernente il divieto di campeggio con caravan, camper e autocaravan;
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate inoltre le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, ordinanze, altri atti amministrativi e le consuetudini riguardanti le materie contemplate in contrasto con il regolamento stesso.

Articolo 63

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.